



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 722 del 29/09/2022

Oggetto: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 CUP: C68I21000260001 - MODIFICA ATTI TECNICI, PER PRECISAZIONI DI EQUIPOLLENZA GIÀ PREVISTA NEGLI ELABORATI DI GARA CIRCA I REQUISITI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI, PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA, RISTORANTE, AULE STUDIO BIBLIOTECA, PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE E DELEGA ALLA SUA DI VARESE PER EFFETTUAZIONE DELLA GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione n° 541 del 18.07.2022 con la quale è stata ha delegato la SUA della Provincia di Varese di indire la gara per servizi tecnici in oggetto, per un importo di Euro 230.000,00, oltre l'importo dell'opzione ex art. 63, comma, 5, del Dlgs 50/2016 (euro 134.000,00) pari a complessive 364.000,00 compenso spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA;

Considerato

- che la gara per l'affidamento dei servizi è in pubblicazione sulla Piattaforma Aria Sintel Lombardia: ID Sintel 159480112

CIG 9383161D66

N° GARA 8700342

Scad.14/10/2022 ore 12:00

- che i professionisti interessati possono presentare sulla medesima piattaforma quesiti (FAQ) entro il 05/10/2022

Visto il disciplinare di gara, redatto dalla SUA, che nel recepire quanto indicato nel "CAPITOLATO PRESTAZIONALE –SCHEMA DI CONTRATTO" e nei "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" trasmessi alla SUA dal Comune di Tradate, ha indicato al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, punto c) Requisiti del gruppo di lavoro, quanto segue:

"Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il servizio dovrà essere espletato da un gruppo di lavoro costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Più precisamente, il gruppo di lavoro dovrà essere costituito, quantitativamente e qualitativamente, almeno dalle seguenti figure

professionali:

(... omissis....)

2. un ingegnere impiantistico meccanico in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria meccanica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici;

3. un ingegnere impiantistico elettrico in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria elettrica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici”

Vista la richiesta di chiarimento pervenuta da parte di operatore economico in SINTEL alla SUA in data 27 settembre che recita: “ *con riferimento al capitolo 7.1 requisiti di idoneità punto c) "requisiti del gruppo di lavoro" del disciplinare del bando in oggetto, volevamo sapere se per la figura responsabile della progettazione degli impianti (meccanici-elettrici) sia imprescindibile il possesso del diploma di laurea (dl / lm) oppure il diploma di perito industriale può essere considerato equipollente documentando l'esperienza maturata in anni di attività professionale e la relativa iscrizione al collegio”*

Valutato che l'oggetto della suddetta procedura di gara è un servizio tecnico di natura intellettuale, da espletarsi a cura di professionisti rispondenti, peraltro, a stringenti requisiti di abilitazione e qualificazione professionale;

Vista la delibera ANAC n. 129 del 12 febbraio 2020, che in relazione all'equipollenza dei titoli professionali richiesti quali requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto, argomenta quanto segue: “*nel caso in cui la lex specialis ammetta una valutazione di equipollenza tout court, la stazione appaltante dispone di un più ampio potere discrezionale, potendo valutare, alla luce del favor partecipionis, anche l' "equivalenza sostanziale" dei titoli che non sono ex lege automaticamente equipollenti a quelli richiesti, ma che, alla luce dell'oggetto e delle caratteristiche della singola gara, soddisfano egualmente l'interesse pubblico sotteso alla clausola della lex specialis (vale a dire quello di selezionare un concorrente che disponga di personale competente e specializzato in un determinato settore).”*

Visto che la *lex specialis* di gara prevede la clausola di equipollenza *tout court*, sia con riferimento alla figura di ingegnere impiantistico meccanico, sia con riferimento alla figura di un ingegnere impiantistico elettrico;

Vista la disciplina ordinistica che consente al perito industriale in meccanica e al perito industriale laureato con specializzazione meccanica, abilitato e iscritto all'Albo professionale di competenza, la progettazione di opere meccaniche di dimensionamento e natura simili a quelle oggetto di progettazione nell'appalto di cui all'oggetto;

Vista la disciplina ordinistica che consente al perito industriale in elettronica-elettrotecnica e al perito industriale laureato con specializzazione elettronica-elettrotecnica, abilitato e iscritto all'Albo professionale di competenza, la progettazione di opere elettriche di dimensionamento e natura simili a quelle oggetto di progettazione nell'appalto di cui all'oggetto;

Ritenuto opportuno, per ragioni di certezza di diritto e di chiarezza documentale *erga omnes*, che venga precisato nella *lex specialis* di gara che sono ammesse le equipollenze come di seguito specificato:

- **un ingegnere impiantistico meccanico** in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria meccanica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici.

- **un ingegnere impiantistico elettrico** in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria elettrica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici; Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico elettrico con il perito industriale in elettronica-elettrotecnica e il perito industriale laureato con specializzazione elettronica-elettrotecnica, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici;

Ritenuto pertanto opportuno indicare alla SUA la necessità di adeguare la *lex specialis* di gara nel senso sopra indicato, trasmettendo i seguenti elaborati tecnici, adeguati nel senso sopraindicato:

- CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO;
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 54/2021 con il quale vengono attribuite al Geom. Giorgio Colombo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi educativi, culturali e sportivi;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. di approvare integralmente la premessa;
2. di approvare gli allegati tecnici, così come modificati e precisamente:
 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO;
 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3. di trasmettere il presente provvedimento alla SUA Provincia di Varese per il seguito di competenza;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



**CITTÀ DI
TRADATE**

Servizi Culturali

tel. 0331 826821

fax 0331 826891

cultura@comune.tradate.va.it

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA ,RISTORANTE,AULE STUDIO BIBLIOTECA PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE

IL TECNICO

Geom. Giorgio Colombo

1) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

1.1 La presentazione dell'offerta può avvenire da parte degli operatori economici di cui all'art. 46 del d.lgs. 50/2016. Si tratta, in particolare:

- (i) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- (ii) società di professionisti;
- (iii) società di ingegneria;
- (iv) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- (v) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- (vi) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituenti, composti dai soggetti di cui al presente punto;
- (vii) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE;
- (viii) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- (ix) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti i), ii) iii) e iv) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

1.2 Si rammenta, **per consentire una scelta consapevole da parte degli operatori economici, che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario della presente gara, non potrà ottenere l'aggiudicazione del successivo appalto di lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività oggetto di affidamento.** Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. **Tali divieti non saranno applicati laddove i soggetti ivi indicati dimostrino, nell'ambito della futura gara di affidamento dei lavori, che l'esperienza acquisita nell'espletamento del presente appalto non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.**

2) Requisiti di ordine generale

2.1) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che:

- (i) incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- (ii) incorrono nelle situazioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001
- (iii) hanno affidato incarichi di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001
- (iv) incorrono in alcun divieto a contrarre con la P.A.

2.2) In attuazione a quanto previsto dall'art. 47 c. 4 del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

2.3) In attuazione a quanto previsto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In attuazione a quanto previsto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, pertanto, l'operatore economico che occupa più di 50 dipendenti, è **obbligato a produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità, con attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. In mancanza di predisposizione di detto rapporto, gli operatori economici che intendono presentare offerta e occupino più di 50 dipendenti, **sono obbligati, a pena di esclusione, a predisporre e inviare lo stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità entro e non oltre la data di presentazione dell'offerta, dando atto di ciò in sede di domanda di partecipazione e producendone copia.**

2.4) A norma dell'art. 47 c. 3 e 6 del DL 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e

non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Pertanto, a norma dell'art. 47 c, 3 e 6 del DL 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, **sono obbligati a produrre, a pena di esclusione, idonea dichiarazione** di non aver omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta.

2.5) Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, i divieti di cui ai punti 2.3) e 2.4) si riferiscono a tutti i componenti del raggruppamento e del consorzio ordinario e precisamente:

- a ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE;
- a ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

e pertanto l'obbligo di cui al punto 2.3), così come il rilascio della dichiarazione riguardante la relazione di cui al punto 2.4), deve essere adempiuto da parte di tutti i componenti del raggruppamento e del consorzio ordinario.

2.6) Nel caso di consorzi stabile, i divieti di cui ai punti 2.3) e 2.4) si riferiscono al consorzio stabile e agli operatori indicati come consorziati esecutori e pertanto l'obbligo di cui al punto 2.3), così come il rilascio della dichiarazione riguardanti la relazione di cui al punto 2.4), deve essere adempiuto dal consorzio e dalla consorziata indicata come esecutrice.

2.7) Come previsto dall'art. 9 del capitolato, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 sopra citato, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della **penale** di cui all'art. 14 del capitolato e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma

singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

2.8) Come previsto dall'art. 9 del capitolato, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 sopra citato, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto: la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

2.9) Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto sezione "Bandi di gara"), i rapporti e le relazioni previsti dai punti 2.7) e 2.8).

3) Requisiti di idoneità professionale

3.1) Requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla natura giuridica del concorrente (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei ed consorzi stabili e GEIE), di seguito riportati.

3.1.1) Requisiti professionisti singoli o associati (art. 1 del D.M. 263/2016):

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto indicato nel successivo paragrafo circa i requisiti del gruppo di lavoro;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3.1.2) Requisiti società di professionisti (art. 2 del D.M. 263/2016):

- disporre dell'organigramma aziendale aggiornato secondo le modalità indicate nell'art. 2, comma 1, del D.M. 263/2016 e regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.

3.1.3) Requisiti società di ingegneria (art. 3 del D.M. 263/2016):

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzione di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- disporre dell'organigramma aziendale aggiornato secondo le modalità indicate nell'art. 3, comma 5, del D.M. 263/2016 e regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.;

3.1.4) Requisiti raggruppamenti temporanei (art. 4 del D.M. 263/2016):

- prevedere obbligatoriamente la presenza all'interno del raggruppamento di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, secondo quanto previsto nell'art. 4 del D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Con riferimento alla "presenza" del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo quale progettista, non si prescrive

l'obbligatoria partecipazione al RTP come mandante, ma è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante (Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680, TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 e delibera ANAC n. 206 del 26 febbraio 2020).

3.1.5) Requisiti consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE (art. 5 del D.M. 263/2016):

- per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3.2) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto di che trattasi, se tenuti in relazione alla propria natura giuridica. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

4) Requisiti del gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il servizio dovrà essere espletato da un gruppo di lavoro costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Più precisamente, il gruppo di lavoro dovrà essere costituito, quantitativamente e qualitativamente, almeno dalle seguenti figure professionali:

4.1) un architetto progettista responsabile della integrazione di tutte le prestazioni specialistiche, responsabile della progettazione architettonica di beni culturali (trattandosi di intervento su immobile sottoposto a vincolo di cui al

D.Lgs. 42/2004), in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537); con iscrizione all'Albo Professionale, abilitato da almeno cinque anni, con esperienza documentabile nella progettazione di opere di importanza costruttiva analoga al lavoro in oggetto o di importanza maggiore;

4.2) un ingegnere impiantistico meccanico in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria meccanica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici. **Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici.**

4.3) un ingegnere impiantistico elettrico in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria elettrica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici; **Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico elettrico con il perito industriale in elettronica-elettrotecnica e il perito industriale laureato con specializzazione elettronica-elettrotecnica, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici;**

4.4) un ingegnere civile strutturista in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria civile o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione edilizia e strutturale;

4.5) un coordinatore della sicurezza abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008), in possesso di idoneo attestato di frequenza a specifico corso di 120 ore e relativi aggiornamenti;

4.6) un professionista antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984);

Il gruppo di lavoro indicato in sede di DGUE e in sede di offerta dovrà comprendere tutte le figure professionali di cui sopra.

Si precisa altresì che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali per l'esecuzione del servizio; qualora il medesimo soggetto sia in possesso di più qualificazioni, il gruppo di lavoro potrà essere ridotto proporzionalmente;
- è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti, per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro si applica l'art. 83, comma 3 del DLgs. n. 50/2016.

5) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo almeno pari a € 182.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dalla lettera di invito anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice dei Contratti, tale requisito è richiesto quale garanzia dell'affidabilità economico-finanziaria e dell'esperienza nel settore degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara. Un livello minimo di fatturato aziendale relativo a tre anni, nell'arco del quinquennio di riferimento, assicura che l'operatore economico abbia maturato nel settore

dei servizi di ingegneria e architettura un'esperienza continuativa e significativa atta a dimostrare una certa solidità economica, la cui importanza è fondamentale nell'appalto di che trattasi per la rilevanza sia sotto il profilo tecnico-architettonico che sotto il profilo economico delle opere da realizzare.

6) Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.1) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara un elenco di servizi di ingegneria e di architettura, **conclusosi con esito positivo**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, come indicate nella successiva tabella, per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari **all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria**:

Categoria /Destinazione Funzionale/Identificazione delle opere	ID Opera Classi ficazi one DM 17/06/	Corrispondenze		Importo delle opere (€) (V)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Grado di comples sità (G)
		Classi e categorie L. 143/49	DM 18/11/ 1971			
EDILIZIA: Biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca, centro culturale, sede congressuale, auditorium, museo, galleria d'arte, discoteca, studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica – opere cimiteriale di tipo monumentale, monumenti commemorativi, palasport, stadio, chiese	E.13	I/d	I/b	540.607,50	8,09 %	1,20
EDILIZIA: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004,	E.22	I/e	I/b	516.580,50	8,18 %	1,55
EDILIZIA: Servizi per la Mobilità - di tipo semplice (Parcheggio ed aree esterne - per analogia)	E.03	I/c	I/b	1.345.512,00	6,54 %	0,95

STRUTTURE: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	III	824.204,95	7,30 %	0,90
IMPIANTI: Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	IA.01	III/A	I/b	169.614,00	11,09 %	0,75
IMPIANTI: Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico	IA.02	III/b	I/b	249.186,00	9,94 %	0,85
IMPIANTI: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	I/b	354.300,00	9,03 %	1,15

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e pertanto, come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2016, approvate con delibera del Consiglio n. 937 del 14 settembre 2016, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da

affidare. Le considerazioni di cui sopra, applicabili -per quanto di interesse nella presente procedura, alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", non appaiono estensibili alla categoria "impianti", in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto:

- per la categoria EDILIZIA, ID: opere E.22, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono svolte nell'ambito della stessa categoria edilizia e il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per la categoria STRUTTURE, ID opere: S.04, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono svolte nell'ambito della stessa categoria strutture e il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per la categoria IMPIANTI, ID opere: IA.01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono relative alla categoria IMPIANTI, con ID opere: IA.01 e IA.02.
- per la categoria IMPIANTI, ID opere: IA.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono relative alla categoria IMPIANTI, con ID opere: IA.02.
- per la categoria IMPIANTI, ID opere: IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono relative alle categorie IMPIANTI, ID opere: IA.03 e IA.04.

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

- le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. b) del codice dei contratti e le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. c) del codice dei contratti oltre ai requisiti sopra indicati, devono altresì possedere anche i requisiti previsti nel D.M. 263/2016, che alle stesse si

- riferiscono;
- con riferimento ai requisiti di partecipazione dei soggetti raggruppati, consorziati o aggregati si fa espresso rinvio a quanto previsto negli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, nel D.M. 263/2016 nonché alle indicazioni previste nel presente disciplinare.

7) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In fase di procedura di gara, il possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi precedenti, potrà essere autocertificato. Alla conclusione delle operazioni di selezione, il soggetto nei cui confronti è formulata la proposta di aggiudicazione dovrà presentare, a pena di decadenza, la documentazione indicata di seguito, in conformità a quanto dichiarato nel DGUE.

Documentazione da presentare al fine di comprovare i requisiti di partecipazione:

- in relazione ai requisiti indicati al punto 3.1.2 (*Requisiti società di professionisti*), al punto 3.1.3 (*società di ingegneria*): idonea documentazione aziendale da cui risulti quanto richiesto (quali a titolo esemplificativo: organigramma aziendale, CV e iscrizione all'albo del direttore tecnico delle società di ingegneria)
- in relazione ai requisiti indicati al punto 3.1.5 (*consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*): idonea documentazione aziendale relativa alle società di professionisti e alle società di ingegneria, da cui risulti quanto richiesto (quali a titolo esemplificativo: organigramma aziendale, CV e iscrizione all'albo del direttore tecnico delle società di ingegneria) e idonea documentazione aziendale relativamente al consorzio (curriculum dei servizi svolti dai tre consorziati)
- in relazione ai requisiti indicati al punto 4 (*Requisiti del gruppo di lavoro*): eventuale documentazione integrativa curricolare richiesta dalla stazione appaltante, oltre a quella presentata dal concorrente in sede di offerta;
- in relazione al requisito indicato al punto 5 (*Requisiti di capacità economica e finanziaria*): idonea documentazione fiscale da cui risultino, analiticamente, i dati richiesti (quali, ad esempio, bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati, Modello Unico, Dichiarazione IVA);
- in relazione al requisito indicato al punto 6 (*Requisiti di capacità tecnica e professionale*): idonee certificazioni rilasciate dai committenti da cui risultino l'indicazione delle tipologie di rapporti giuridici intrattenuti con essi in relazione ai servizi attestati, l'oggetto dei servizi, la durata, l'importo contrattuale e la loro avvenuta realizzazione senza che i relativi contratti si siano risolti per causa

dell'affidatario



**CITTÀ DI
TRADATE**

Servizi Culturali

tel. 0331 826821
fax 0331 826891
cultura@comune.tradate.va.it

CAPITOLATO PRESTAZIONALE –SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON FACOLTA' DI AFFIDAMENTO EX ART. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA, RISTORANTE, AULE STUDIO BIBLIOTECA PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE

– CIG _____ CUP C68I21000260001.

IL RUP
Geom. Giorgio Colombo

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO	5
ART. 2 - OPZIONE SERVIZI ANALOGHI (ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016)	8
ART. 3 - CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI	8
ART. 4 - VALORE COMPLESSIVO STIMATO MASSIMO DELL'APPALTO	9
ART. 5 – DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ...	9
ART 5.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERO INTERVENTO	9
ART. 5.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10
ART. 5.3 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	11
ART. 6 – DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, OGGETTO DI OPZIONE	11
Art. 6.1 - DIREZIONE LAVORI	11
Art. 6.2 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	15
ART. 7 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI	17
ART. 8 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	17
ART. 9 – OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE PER PROCEDURE IN QUANTO OPERA FINANZIATO CON RISORSE PNRR	20
ART. 10 - GRUPPO LAVORO E COLLABORATORI	21
ART. 11 – CORRISPETTIVO	24
ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	25
ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	27
ART. 13.1 - Garanzia definitiva	27
ART. 13.2 - Polizza di responsabilità civile professionale	28
ART. 14 – PENALI	29
ART. 15 PREMIO DI ACCELERAZIONE	31
ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	32
ART. 17 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	32

ART. 18 - RISOLUZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI	32
ART. 19 – RECESSO.....	33
ART. 20 – VARIANTI.....	33
ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D’INTERESSI.....	34
ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	34
ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	34
ART. 24 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE.....	35
ART. 25 – SUBAPPALTO	35
ART. 26 – CESSIONE DEL CREDITO	35
ART. 27 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTENTIMENTO DEL COVID-19	35
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
ART. 29 – ONERI E SPESE DI STIPULA	36
ART. 30 – ELEZIONE DEL DOMICILIO	37
ART. 31 – NORMA DI RINVIO	37

COMUNE DI TRADATE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO FACOLTA' I AFFIDAMENTO EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA, RISTORANTE, AULE STUDIO BIBLIOTECA PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE - CI G_____ CUP C68I21000260001.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nella residenza del Comune di Tradate, in via Mazzini, n. 6 presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____, Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune di _____, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

- a) sig. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tradate, codice fiscale e partita I.V.A. 00223660127 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore _____, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 nonché in forza del Decreto/delibera _____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"
- b) sig. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, _____, in qualità di _____, con sede legale in _____, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "affidatario"

detti componenti della cui identità personale, capacità giuridica e poteri io Ufficiale rogante sono personalmente certo avendolo accertato mediante identificazione da documento di identità in corso di validità.

Di comune accordo e con il mio consenso le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica "RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA, RISTORANTE, AULE STUDIO BIBLIOTECA PARCHEGGI

E SISTEMAZIONI ESTERNE redatto dallo studio Arch. Giorgio Orsini di Como per un importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui per lavori € 3.853.020,35, oneri sicurezza € 146.979,65 totale opere a base d'asta € 4.000.000,00 oltre a somme a disposizione per € 1.000.000,00;

- con delibera di giunta comunale n. ___ del _____ sono stati approvati gli atti tecnici relativi all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per la rigenerazione urbana dell'immobile ex capannone industriale e aree attigue in Via Zara di proprietà comunale, per la creazione di nuovo museo Frera, ristorante, Aule Studio Biblioteca parcheggi e sistemazioni esterne intervento finanziato con i fondi PNRR e precisamente: CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO; i CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI per l'espletamento della gara con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e i REQUISITI DI PARTECIPAZIONE per l'aggiudicazione del servizio di: progettazione, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del suddetto intervento, con l'opzione di conferire, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, altresì la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento indicato al punto precedente;
- con la suddetta delibera è stato altresì disposto di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lett. sss), l'art. 60, comma 1 e l'art. 157 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con delega alla SUA Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 1 lett. a) del DL 32/2019, conv. con L. 55/2019, come modificato dal DL 77/2021, trattandosi di intervento finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- a seguito di espletamento della gara aperta ad opera della SUA provincia di Varese, con determina dirigenziale n. del è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto al seguente operatore economico _____ con sede in _____ P.IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

1 . L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA ,RISTORANTE,AULE STUDIO BIBLIOTECA PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE", con facoltà per il Comune di Tradate di conferire, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ("Opzione servizi analoghi" come specificata nel paragrafo successivo), mediante affidamento diretto, all'operatore economico affidatario del servizio in oggetto, altresì la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di garantire continuità e coerenza nella realizzazione delle opere in tutte le sue fasi, dalla progettazione all'esecuzione, nel rispetto delle tempistiche e delle finalità

imposte dal finanziamento PNRR, sussistendo per ciò le particolari e motivate ragioni di cui all'art. 157 c. 1 del d.Lgs. 50/2016 ed essendo tale facoltà espressamente prevista nel bando di gara di progettazione.

2. Con riferimento alle fasi progettuali dell'intervento, agli obiettivi posti a base dello stesso nonché alle modalità con cui tali obiettivi devono essere conseguiti, si fa rinvio a quanto prescritto nello studio di fattibilità allegato alla documentazione di gara.

3. L'importo presunto delle opere, di cui si chiede la progettazione è pari ad € **4.000.000,00**. Tale importo risulta vincolante in quanto ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione e dal Ministero dell'Interno, come previsto all'art. 3 comma e, dell'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso nell'ambito dei contributi PNRR.

4. Le opere appartengono alle seguenti classe e categorie:

Categoria/Destinazione funzionale/Identificazione delle opere	ID Operazione Classificazione DM 17/06/2016	Corrispondenze		Importo delle opere (€) (V)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Grado di complessità
		Classi categorie L. 143/49	DM 18/11/1971			
EDILIZIA: Biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca, centro culturale, sede congressuale, auditorium, museo, galleria d'arte, discoteca, studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica – opere cimiteriale di tipo monumentale, monumenti commemorativi, palasport, stadio, chiese	E.13	I/d	I/b	540.607,50	8,09%	1,20
EDILIZIA: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	E.22	I/e	I/b	516.580,50	8,18 %	1,55
EDILIZIA: Servizi per la Mobilità - di tipo semplice (Parcheggio ed aree esterne - per analogia)	E.03	I/c	I/b	1.345.512,00	6,54 %	0,95

STRUTTURE: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	III	824.204,95	7.30 %	0,90
IMPIANTI: Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	IA.01	III/A	I/b	169.614,00	11,09 %	0,75
IMPIANTI: Impianti di riscaldamento - Impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico	IA.02	III/b	I/b	249.186,00	9,94 %	0,85
IMPIANTI: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	I/b	354.300,00	9,03%	1,15

5. Il corrispettivo del servizio oggetto d'appalto, comprendente la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato stimato in € **230.000,00**, compenso, spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA, calcolato tenendo conto delle categorie, delle destinazioni funzionali, del valore dell'opera (V), del parametro sul valore dell'opera (P) e del grado di complessità (G) sopra indicati, nel rispetto del DM 17 giugno 2016, con applicazione del ribasso medio rilevato applicato nei casi di affidamenti recenti del 20%. Tale importo è soggetto a ribasso offerto in sede di gara.

6. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, si segnala, in linea con quanto evidenziato in giurisprudenza (Cons. Giust. Amm., sentenza 278/2021) e nella Relazione AIR al Bando Tipo n. 3, che il servizio in questione rientra tra i "servizi intellettuali" esclusi ai sensi dell'art. 95, comma 10, dello stesso decreto, dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri concernenti l'adempimento dell'indicazione dei costi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne deriva che anche la stazione

appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera.

7. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd). Di conseguenza, l'importo di aggiudicazione, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3 del capitolato prestazionale.

ART. 2 - OPZIONE SERVIZI ANALOGHI (ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016)

1. La stazione appaltante, al fine di garantire continuità e coerenza nella realizzazione delle opere in tutte le sue fasi, dalla progettazione all'esecuzione, si riserva di conferire, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, all'operatore economico affidatario del servizio in oggetto, anche la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'importo dell'opzione ex art. 63, comma 5, del Codice è stimato in € **134.00,00**, compenso, spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA, calcolato tenendo conto delle categorie, delle destinazioni funzionali, del valore dell'opera (V), del parametro sul valore dell'opera (P) e del grado di complessità (G) sopra indicati, nel rispetto del DM 17 giugno 2016, con applicazione del ribasso medio rilevato applicato nei casi di affidamenti recenti del 20%. Tale importo, in caso di affidamento del servizio opzionale, è soggetto al medesimo ribasso offerto in sede di gara.

3. La stazione appaltante si riserva di avvalersi dell'opzione mediante adozione di un apposito provvedimento di affidamento e conseguente nuovo contratto, a condizione che l'appaltatore sia in possesso dei requisiti per svolgere le relative prestazioni.

4. L'appaltatore, in caso di accettazione, è tenuto ad espletare le ulteriori prestazioni commissionate dalla stazione appaltante, per i corrispettivi contrattuali a corpo come sopra definiti, assoggettati al medesimo ribasso d'asta offerto in fase di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3 del capitolato prestazionale.

5. L'esercizio dell'opzione di cui sopra rappresenta una mera facoltà in capo al Comune di Tradate che non costituisce obbligo e conseguentemente non possono derivare obblighi e diritti per l'Affidatario sino alla stipulazione del relativo contratto. La stazione appaltante si riserva, quindi, di revocare il provvedimento di affidamento delle prestazioni oggetto di opzione ex art. 63, con le modalità e nei casi di cui al comma 1 dell'art 21 quinquies della Legge n. 241/1990, senza che l'affidatario possa vantare diritto a compensi, corrispettivi e/o indennizzi di sorta.

ART. 3 - CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del DM 17/6/2016,

nel caso di variazione delle singole categorie d'opera che compongono l'opera complessiva, l'onorario complessivo potrà subire una modifica, in più o in meno, applicando le medesime condizioni economiche offerte in fase di gara e tenendo conto altresì degli importi delle opere effettivamente progettate nelle specifiche categorie d'opera e destinazioni funzionali relative.

2. Nell'ipotesi di modifiche al progetto nei casi di cui al precedente comma 1, i nuovi termini temporali di esecuzione delle reciproche obbligazioni, laddove diversi rispetto a quelli fissati dal successivo art. 8, saranno concordati fra le parti.
3. Le prestazioni avranno ad oggetto la medesima tipologia di servizi oggetto dell'appalto di che trattasi.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore della presente clausola di modifica ex art. 106, comma 1, lettera a), del Codice non incide sul regime applicabile ai sensi dell'art. 35, comma 1 lettera c) del Codice, essendo in ogni caso affidamento sopra soglia comunitaria.

ART. 4 - VALORE COMPLESSIVO STIMATO MASSIMO DELL'APPALTO

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti, il valore complessivo stimato massimo dell'appalto, risultante dalla sommatoria tra l'importo del servizio oggetto di aggiudicazione (€ 230.000,00) e l'importo dell'opzione ex art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (€ 134.000,00) è pari a complessivi € 364.000,00, compenso spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA.

ART. 5 – DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.

ART 5.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERO INTERVENTO

1. Il progetto definitivo dovrà essere lo sviluppo delle indicazioni riportate nel progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 i contenuti dei livelli di progettazione previsti per le opere di che trattasi sono quelli definiti con l'apposito Decreto Ministeriale. Sino alla data di entrata in vigore del citato decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano gli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010 e gli allegati, o le parti di allegati, ivi richiamate:
3. Vengono in particolare chiesti i seguenti elaborati:
 - QbII.01 Relazioni Generale e tecniche, Elaborati grafici, Plan. Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie
 - QbII.02 Rilievi dei manufatti
 - QbII.05 Elenco Prezzi Unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro Economico

- QbII.09 Relazione geotecnica
 - QbII.13 Relazione geologica/sismica 2° livello
 - QbII.14 Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti
 - QbII17 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche
 - QbII18 elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02//1982)
 - QbII19 Relazione paesaggistica -Autorizzazione Bene Architettonico (D.Lgs. 42/2004)
 - QbII20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
 - QbII21 Relazione energetica (ex L.10/91 e s.m.i.)
4. E' prevista la redazione di tutti gli elaborati tecnici (relazioni, elaborati progettuali, indagini, ecc.) necessari all'ottenimento dei pareri necessari allo sviluppo esecutivo del progetto nonché la partecipazione, senza limitazione di numero e di sede a riunioni e commissioni per la presentazione del progetto, in tutte le anche istituzionali necessarie, compresa la conferenza di servizi.
 5. Per quanto attiene sottoservizi dovranno essere recepite le relative indicazioni e planimetrie presso gli Enti erogatori degli stessi.
 6. L'Affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni della successiva fase di progettazione esecutiva secondo quanto definito con il progetto definitivo.

ART. 5.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo dovrà essere una rielaborazione del progetto definitivo integrato da eventuali prescrizioni poste in essere dagli Enti preposti.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 i contenuti dei livelli di progettazione previsti per le opere di che trattasi sono quelli definiti con l'apposito Decreto Ministeriale. Sino alla data di entrata in vigore del citato decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano gli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010 e gli allegati, o le parti di allegati, ivi richiamate:
 - QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
 - QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
 - QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
 - QbIII.05 Piano di manutenzione dell'Opera
 - QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche
3. Come per il progetto definitivo è prevista la partecipazione, senza limitazione di numero e di sede a riunioni e commissioni per la presentazione del progetto in tutte le sedi istituzionali necessarie.

4. Il progettista dovrà inoltre collaborare con il gruppo di verifica ed il RUP attenendosi ad ogni richiesta d'integrazione o modifica degli elaborati richiesta dal soggetto verificatore.

ART. 5.3 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 durante la fase di redazione della progettazione sia definitiva che esecutiva. Sono previste, in particolare le seguenti prestazioni in fase di progettazione esecutiva:
 - QbIII07 Piano di Sicurezza e Coordinamento/Fascic.
2. Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere consegnati all'Amministrazione in numero di:
 - n. 3 copie cartacee firmate e timbrate dall'Affidatario in originale (Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto);
 - n. 1 copia su supporto digitale in file formato .pdf;
 - n. 1 copia su supporto digitale in file formato modificabile (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);
3. L'Affidatario dovrà, inoltre, mantenere nei propri archivi ogni documentazione di carattere tecnico, inerente l'incarico affidato, per un minimo di anni 5 a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione.
4. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso.
5. La richiesta di ulteriori copie da parte della Committenza comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

ART. 6 – DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, OGGETTO DI OPZIONE.

1. In caso di affidamento del servizio opzionale di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 6.1 - DIREZIONE LAVORI

1. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 e 102 comma 9 del Codice, dall'art.26 del Decreto del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22.08.2017 n.154 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7.3.2018 n. 49, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

2. Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi delle soprarichiamate normative e regolamenti (dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, e del D.M. n. 49/2018) comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, l'effettuazione di misure ai fini della compilazione dei necessari documenti contabili, relativa liquidazione all'esecutore secondo quanto stabilito nel relativo contratto d'appalto, nonché la predisposizione della documentazione prevista dall'art.102 comma 9 del Codice. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
4. A tal fine il Direttore dei Lavori dovrà garantire la propria presenza in cantiere con continuità e regolarità, riscontrando le visite effettuare sul Giornale dei Lavori, la suddetta supervisione non è delegabile ad altre figure appartenenti all'ufficio di Direzione lavori (Direttore operativo, Ispettore di cantiere, Coordinatore per la sicurezza in esecuzione).
5. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018 nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
 - d) svolgere, egli stesso, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale Direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
6. Il Direttore dei Lavori provvederà inoltre ad assolvere i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture e le autorizzazioni tutte (paesistica, beni culturali, verde tutelato.);
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
 - c) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo adeguate azioni correttive;
 - d) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- e) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- f) direzione di lavorazioni specialistiche.

7. Nello specifico:

- a) dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti dall'Amministrazione da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, avvalimento ecc.);
- b) dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra Appaltatore, cottimisti e subaffidatari in genere, in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
- c) gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza dovranno essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; dovranno altresì comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- d) dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (...Notifica Preliminare, libretti d'uso e manutenzione macchine, PIMUS e progetto ponteggi, PSC, POS, Elenco del personale impiegato in cantiere, Dichiarazioni conformità impianti di cantiere...ecc.) e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente e tempestivamente il Giornale dei Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- e) il Direttore dei Lavori dovrà relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, ATS e VVFF, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere, nonché presenza dell'impresa ausiliaria in cantiere in caso di avvalimento (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

- f) dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, alla verifica, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
- g) dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- h) dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro), per la tempestiva soluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza all'Amministrazione nei rapporti con detti Enti;
- i) dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato;
- j) il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta all'Amministrazione la seguente documentazione: elaborati grafici as-built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche) in formato dwg e pdf (oltre una copia cartacea degli stessi); manuali tecnici degli impianti tecnologici realizzati, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari.
8. A tal fine il Direttore Lavori dovrà inoltre collaborare alle richieste del collaudatore Statico e tecnico amministrativo.
9. Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi, con riferimento alle seguenti specifiche prestazioni, previste dal DM 17 giugno 2016:
- QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo , prove di accettazione
 - QcI.02 Liquidazione (SAL art.194 dpr 207/10) – rendicontazione e liquidazione tecnico contabile
 - QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
 - QcI.10 Contabilità lavori a corpo

Art. 6.2 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto dell'affidamento, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori, quali:

- a. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire all'Amministrazione ed al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'esecutore da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) dell'Impresa con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- b. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento delle schede delle lavorazioni e la predisposizione del Fascicolo dell'opera;
- c. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Appaltatore ed al R.U.P.. Resta ferma la riserva dell'Esecutore e della Stazione appaltante, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli penali e clausola risolutiva espressa;
- d. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante l'orario di lavoro delle imprese esecutrici, subappaltatori, lavoratori autonomi, ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o l'esecutore e/o il Responsabile dei Lavori;
- e. a comprova del puntuale adempimento del contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- f. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Varese ovvero del DURC.

L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori; provvederà altresì all'avvio e aggiornamento della Notifica Preliminare ad ogni nuovo ingresso di Impresa o lavoratori autonomi;

- g. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; avrà inoltre cura di coordinare le lavorazioni in relazione alle interferenze che si dovessero via-via presentare;
 - h. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti al Appaltatore da norme cogenti e/o durante sopralluoghi di verifica da parte di autorità preposte (ASST, Forze dell'Ordine, Comitati Paritetici...), ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con l'esecutore e il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
2. Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le vigenti normative sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.
 3. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà effettuare ed aggiornare la Notifica preliminare per conto del Responsabile dei Lavori
 4. Ulteriori specificazioni sia rispetto agli elaborati che compongono il progetto definitivo sia riguardo all'attività connessa a questa fase progettuale saranno specificate nel relativo contratto nel caso dell'esercizio dell'opzione da parte del Comune di Tradate.
 5. L'Affidatario, nello svolgimento dei servizi sopra elencati, dovrà, altresì, attenersi: a quanto previsto dal vigente PGT; alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Comune di Tradate; ai decreti di vincolo ove presenti; alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 e s.m.i.; al Decreto Legislativo 9 aprile 2009 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; alla normativa specifica in ambito prevenzione incendi; alle normative nazionali e regionali in ambito di efficienza energetica; tutte le normative in vigore in ambito di teatri ed edifici adibiti a pubblici spettacoli.
 6. Gli elaborati e la documentazione redatta nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al punto 5.1 e 5.2 dovranno essere consegnati all'Amministrazione in numero di:
 - n. 3 copie cartacee firmate e timbrate dall'Affidatario in originale (Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere

datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto);

- n. 1 copia su supporto digitale in file formato .pdf;
 - n. 1 copia su supporto digitale in file formato modificabile (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);
7. L’Affidatario dovrà, inoltre, mantenere nei propri archivi ogni documentazione di carattere tecnico, inerente l’incarico affidato, per un minimo di anni 5 a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo da parte dell’Amministrazione.

ART. 7 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’Affidatario la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, venisse a conoscenza.

2. Inoltre l’Affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente.

ART. 8 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I termini per l’espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione, sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e sono articolati come segue:

TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI			
Fasi		Termine	Decorrenza dei termini di consegna
1	Progettazione definitiva	90 giorni	data di sottoscrizione del contratto o data di ricevimento della PEC di avvio formale del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/20 e s.m.i.,

2	Progettazione esecutiva	30 giorni	data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune di avvenuta approvazione del progetto definitivo salvo diversa specificazione nel contratto di affidamento.
3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	entro i medesimi termini sopraindicati della relativa fase progettuale	data di sottoscrizione del contratto o data di ricevimento della PEC di avvio formale del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/20 e s.m.i.,
4	Direzione lavori	per tutta la durata della fase esecutiva dei lavori	data di sottoscrizione del contratto o data di ricevimento della PEC di avvio formale del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/20 e s.m.i.,
5	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	per tutta la durata della fase esecutiva dei lavori	data di sottoscrizione del contratto o data di ricevimento della PEC di avvio formale del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/20 e s.m.i.,

2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 8 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 potrà procedere all'avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in pendenza di stipula del contratto. L'avvio del contratto in via di urgenza sarà disposto tramite comunicazione PEC da inviarsi all'Affidatario, a intervenuta aggiudicazione del servizio. In caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, l'aggiudicazione verrà revocata, il servizio interrotto, e verrà liquidata alle condizioni offerte in fase di gara, la sola parte di servizio effettivamente eseguita, intendendo per ciò la parte di servizio corrispondente all'avvenuta consegna degli elaborati progettuali di cui al precedente art. 4, già consegnati al Comune secondo le modalità ivi indicate, previa approvazione degli stessi da parte della stazione appaltante.

3. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, con decorrenza dalla data di consegna degli atti da parte dell'Affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto

competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento.

4. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all'Affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Affidatario;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell'Affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dell'Affidatario, in sequenza tra di loro quando invece sia possibile acquisirli contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione o comunicazione ai sensi dell'ordinamento;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna prestazione di cui sopra, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.

7. Al fine di:

- a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni alla stazione appaltante;
- e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;

L'Incaricato è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso il Comune di Tradate alla presenza del RUP e del verificatore in fase di progettazione. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

8. L'Incaricato è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla stazione appaltante Committenza al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato. 11/20 ed è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla stazione appaltante per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

9. L'Incaricato è obbligato a far presente alla stazione appaltante emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART. 9 – OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE PER PROCEDURE IN QUANTO OPERA FINANZIATO CON RISORSE PNRR

1. Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 (PNRR), trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, rubricato "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*", volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati.

2. In fase di esecuzione del presente servizio all'Affidatario è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

3. Obblighi in capo ai concorrenti che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

3.1) ai sensi del comma 3 dell'art. 47 sopra citato, l'affidatario con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della **penale** di cui all'art. 14 del presente capitolato e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

3.2) ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 sopra citato, l'affidatario con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto: la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il

medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 14 del presente capitolato.

4. Si precisa che, i requisiti di cui sopra, devono essere soddisfatti in caso di affidamento a soggetto in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascun soggetto versa rispetto a quanto prescritto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 47 citato, da:

- 1) ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE;
- 2) ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- 3) dal Consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori.

5. Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto sezione "Bandi di gara"), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere a.1) e a.2).

6. Salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare, ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono sin d'ora integrate automaticamente dalle Linee Guida di cui all'art. 47 comma 8 della legge 108/2021, approvate con DPCM 7 dicembre 2021 ad oggetto "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"

ART. 10 - GRUPPO LAVORO E COLLABORATORI

1. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, il servizio dovrà essere espletato da un gruppo di lavoro costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste nel presente articolo, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Più precisamente, il gruppo di lavoro dovrà essere costituito, quantitativamente e qualitativamente, almeno dalle seguenti figure professionali:

- a) **un architetto progettista responsabile** della integrazione di tutte le prestazioni specialistiche, responsabile della progettazione architettonica di beni culturali (trattandosi di intervento su immobile sottoposto a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004), in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537); con iscrizione all'Albo Professionale, abilitato da almeno cinque anni, con esperienza documentabile nella progettazione di opere di importanza costruttiva analoga al lavoro in oggetto o di importanza maggiore;
- b) **un ingegnere impiantistico meccanico** in possesso di diploma di laurea (DL)

vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria meccanica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici. **Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti meccanici.**

- c) **un ingegnere impiantistico elettrico** in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria elettrica o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici; **Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico elettrico con il perito industriale in elettronica-elettrotecnica e il perito industriale laureato con specializzazione elettronica-elettrotecnica, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione di impianti elettrici;**
- d) **un ingegnere civile strutturista** in possesso di diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in ingegneria civile o equipollente, iscritto all'Albo professionale e con esperienza nella progettazione edilizia e strutturale;
- e) **un coordinatore della sicurezza** abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008), in possesso di idoneo attestato di frequenza a specifico corso di 120 ore e relativi aggiornamenti;
- f) **un professionista antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984);**

2. Nel caso in cui venisse affidato il servizio di Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice, l'ufficio di direzione lavori deve essere così composto:

2.1. n. 1 direttore dei lavori, coordinatore dell'Ufficio Direzione Lavori, in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale o quinquennale in architettura (trattandosi di intervento su immobile sottoposto a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004), abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale, con esperienza almeno di 5 anni coerente con gli interventi;

2.2. n. 3 direttori operativi, che coadiuvano il direttore dei lavori, in possesso dei seguenti requisiti:

- **n. 1 ingegnere impiantista elettrico** in possesso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o titolo equipollente, iscritto all'Albo professionale; **precisando che per equipollenza si intende la possibilità di partecipazione alla presente procedura anche di periti industriali, elettrici e meccanici, se iscritti all'Albo Nazionale Periti Industriali entro la data del 28 Maggio 2021 del periodo transitorio quinquennale, stabilito dalla Legge 89 del 26 maggio 2016 e s.m.i.;**
- **n. 1 ingegnere impiantista meccanico** in possesso di laurea magistrale in Ingegneria

ingegneri della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____
P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

- ingegnere impiantistico meccanico: Ing./**PERITO**
_____ iscritto all'Ordine degli ingegneri della
provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA
_____, con studio in _____ a _____.
- ingegnere civile strutturista: Ing. _____
iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di _____ al n.
_____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____
a _____.
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: _____
iscritto all'Ordine _____ della provincia di _____ al n.
_____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____
a _____.
- professionista antincendio: _____
iscritto all'Ordine _____ della provincia di _____ al n.
_____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____
a _____.
- (ev. giovane professionista nel solo caso di raggruppamento temporaneo di
professionisti): _____ iscritto
all'Ordine _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F.

7. L'Affidatario si impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo di lavoro per tutta la durata del servizio.

8. Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'Affidatario.

9. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'Affidatario il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Amministrazione.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo del servizio oggetto d'appalto, comprendente la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato stimato in € 230.000,00, a base d'asta, cui si applica il ribasso offerto in fase di gara, compenso, spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA. A tal compenso si applica il ribasso percentuale offerto in

fase di gara

2. Il corrispettivo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in caso di affidamento del servizio analogo ai sensi dell'art. 63 c. 5 del .Lgs. 50/2016, è stato stimato in € **134.000,00** a base d'asta, cui si applica il ribasso offerto in fase di gara, compenso, spese e oneri accessori inclusi, oltre Cassa ed IVA. A tal compenso si applica il medesimo ribasso percentuale offerto in fase di gara

3. Il corrispettivo contrattuale è contabilizzato a corpo, pertanto resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato,

4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività oggetto del servizio, sia per i contatti con l'Amministrazione e con il RUP, sino alla completa ed esaustiva conclusione della prestazione, nonché tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente servizio sono pari a 0(zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

6. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice Civile.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall'appalto sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), su presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità.

TERMINI DI PAGAMENTO		
Fasi		Decorrenza dei termini di pagamento
1	Progettazione definitiva	a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo munito di tutti i prescritti pareri
2	Progettazione esecutiva	a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo munito di tutti i prescritti pareri

3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Secondo le modalità sopra indicate, previste per la singola fase di progettazione
4	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	I pagamenti degli acconti per le attività di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno effettuati, a seguito dell'emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell'importo pattuito per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica ormale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle contabilizzazioni, della cui regolarità e correttezza l'Affidatario resta unico responsabile. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 giorni dall'emissione del SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione. Il residuo compenso, nella misura di 1/10 (un decimo) dell'importo pattuito, sarà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori

2. L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

3. In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

4. Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 10, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'Amministrazione.

5. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, è dovuta all'Affidatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 48 c. 1 DL 77/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR, si applica l'art. 207 c. 1 del DL 34/2020 e tale percentuale è elevabile fino al 30% dell'importo del contratto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a bilancio della stazione appaltante.

6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Affidatario, di

apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma di esecuzione delle prestazioni.

7. L'anticipazione sarà compensata integralmente sull'importo del corrispettivo contrattuale. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili; in tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

8. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni, dandosi qui atto che ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - del citato DM, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Tradate cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

9. Nel caso di ritardo nel pagamento degli importi saranno corrisposti gli interessi legali di mora previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nella misura definita annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze .

10. Sulla fattura andrà apposta la seguente dicitura:

- . Destinatario: Comune di Tradate
- Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento
- Codice I.B.A.N.
- CUP
- CIG

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 13.1 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario ha costituito, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 29 del DL 73 del 21/6/2022, mediante deposito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante bonifico, **OPPURE:** mediante garanzia fideiussoria rilasciata da _____, per l'importo di € _____, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione/fideiussione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'Affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
4. L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.
6. In caso di stipula di nuovo contratto a seguito di affidamento dei servizi oggetto dell'opzione di cui all'art. 63 comma 5 del Codice o di modifica al contratto principale, ovvero in qualsiasi altro caso di stipula di un successivo contratto inerente il servizio di che trattasi, l'Affidatario è sempre tenuto a costituire una nuova garanzia definitiva ovvero ad integrare la garanzia già presentata in sede di contratto principale in misura proporzionale all'importo del contratto aggiuntivo.

ART. 13.2 - Polizza di responsabilità civile professionale

1. L'Affidatario (in caso di soggetto aggregato, ciascun componente del raggruppamento/consorzio), contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza avente un massimale non inferiore a **1.000.000,00** euro, come di seguito precisato
2. La polizza di cui al periodo precedente copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere all'appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La polizza deve avere efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere progettate. Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale

o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l’Affidatario si obbliga a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi

5. Indipendentemente dal valore del massimale della suddetta polizza, ogni responsabilità verso terzi per fatti dipendenti dallo svolgimento del servizio grava esclusivamente sull'appaltatore e non sulla stazione appaltante, e ciò indipendentemente dalla manleva operante in forza delle suddette polizze.

ART. 14 – PENALI

1. Ai sensi dell’art. 50 del D.L. 77 del 31/5/2021, in caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni relative alla fase di progettazione oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 15, 16 e 17, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- **ritardo nella consegna degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo, secondo la tempistica indicata all'art. 8: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale del relativo livello di progettazione in ritardo** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- **ritardo nella consegna degli elaborati di progetto relativi alla sicurezza, secondo la tempistica indicata all'art. 8: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- **ritardo nella consegna della relazione di genere sulla situazione del personale di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.1), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;**
- **ritardo nella consegna della certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999 di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.2), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;**
- **ritardo nella consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.2), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;**
- **inadempimento o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun inadempimento / inesatto adempimento in relazione alla gravità della singola fattispecie da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, come da successivo comma 3.**

2. In caso di esercizio della facoltà di affidamento del servizio analogo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 50 del D.L. 77 del 31/5/2021, in caso di mancata, ritardata o

inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento aggiuntivo, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 15, 16 e 17, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- ritardo nell'emissione dei SAL: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale del compenso di direzione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- ritardo nell'attivazione del procedimento di accordo bonario: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale del compenso di direzione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
- ritardo nella consegna al RUP di verbali, comunicazioni obbligatorie per legge e ogni altro adempimento secondo le tempistiche previste dalla legge: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale del compenso di direzione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
- ritardo nella consegna della relazione di genere sulla situazione del personale di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.1), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- ritardo nella consegna della certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999 di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.2), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- ritardo nella consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 di cui all'art. 9, comma 1, lettera a.2), secondo la tempistica ivi indicata: 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- inadempimento o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun inadempimento / inesatto adempimento in relazione alla gravità della singola fattispecie da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, come da successivo comma 3.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali sopra indicate, formula una contestazione di addebiti all'Affidatario, a mezzo PEC, con facoltà per lo stesso di presentare proprie osservazioni, stesso mezzo, entro il termine tassativo di 10 giorni dalla contestazione stessa. In assenza di controdeduzioni entro il termine indicato, il RUP procede senz'altro all'applicazione delle penali, nella misura sopraindicata. In presenza di controdeduzioni da parte dell'affidatario, entro il termine sopraindicato, il RUP valuta la fondatezza delle stesse. Al termine della propria valutazione, il RUP procede all'applicazione delle penali, qualora risulti la responsabilità dell'affidatario per l'inadempimento o il ritardo contestato, anche a fronte delle controdeduzioni pervenute, potendo motivatamente procedere ad una riduzione delle penali contestate o alla disapplicazione delle stesse, negli altri casi.

3. Le penali applicate ai sensi del precedente comma verranno trattenute dal corrispettivo spettante all'Affidatario. In caso di incapienza, verrà escussa la cauzione per l'eccedenza.

4. Le penali non possono comunque superare il 20% del valore del contratto. L'applicazione di penali per un importo superiore al 20 % del corrispettivo contrattuale dell'appalto equivarranno alla manifesta incapacità dell'Affidatario a svolgere il servizio appaltato, e pertanto

comporteranno la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

ART. 15 PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77 del 31/5/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR, è previsto un premio di accelerazione nel caso di consegna degli elaborati progettuali, in via anticipata rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 8: 0,6 per **mille dell'importo netto contrattuale** per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo
2. Il premio di accelerazione è riconosciuto nel solo caso in cui il relativo livello di progettazione sia stato consegnato integralmente e sia approvabile dalla stazione appaltante
3. Il premio di accelerazione verrà riconosciuto in occasione del pagamento del corrispettivo della relativa fase progettuale
4. Il premio di accelerazione non può comunque superare il 20% del valore del contratto.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, salvo l'applicazione delle penali e il risarcimento del danno.

2. Nell'ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Amministrazione comunicherà all'Affidatario che intende valersi della presente clausola risolutiva.

3. In caso di risoluzione, l'Amministrazione si considera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima, fermi restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'Affidatario inadempiente con le somme da esso dovute all'Amministrazione in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 17 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

2. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente svolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento integrativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2014 dal Comune di Tradate, il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui il personale e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario violino gli obblighi di condotta previsti dai richiamati atti normativi a carico dei pubblici dipendenti in quanto compatibili.

2. L’Affidatario dichiara di ben conoscere la normativa generale e speciale soprarichiamata avendone acquisita copia in modalità informatica dal profilo di committente.

3. Il Comune di Tradate, provvederà a contestare all’Affidatario la violazione degli specifici obblighi entro quarantotto ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

4. Nei successivi dieci giorni l’Affidatario potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni.

5. Decorso il termine di cui sopra, senza che siano pervenute osservazioni o le osservazioni inoltrate non siano state ritenute accoglibili, il contratto è risolto di diritto previa semplice comunicazione a mezzo PEC.

ART. 19 – RECESSO

1. L’Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

2. In tale caso l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto, oltre al decimo dell’importo residuo, calcolato come differenza fra i 4/5 dell’importo contrattuale e l’importo da liquidarsi in quanto relativo a prestazioni eseguite.

3. Per prestazioni eseguite, con riferimento alla fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si intendono le fasi progettuali corrispondenti a elaborati già depositati in Comune, verificati e validati dal RUP

4. Per prestazioni eseguite, con riferimento all’eventuale fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si intendono le prestazioni eseguite in relazione ai lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria, come risultante dalla contabilità dei lavori completata dal DL e validata dal RUP.

ART. 20 – VARIANTI

1. L’Affidatario è tenuto ad introdurre negli elaborati progettuali, anche se già consegnati, tutte le modifiche necessarie e/o opportune, senza che ciò dia diritto a speciali e maggior compensi, per rispettare le norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione dei progetti o eliminare eventuali errori od omissioni di progettazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 .

2. Conformemente con la determinazione a corpo del corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente capitolato, non potranno determinare modifiche del corrispettivo contrattuale né la variazione dell’importo delle opere, risultante dagli elaborati progettuali oggetto del presente capitolato, né la modifica dell’importo delle opere effettivamente rese da parte dell’esecutore dei lavori e risultanti da perizie di variante o da altre cause, cui non corrispondano prestazioni aggiuntive tecniche, rispetto a quelle dedotte nel contratto da

parte del progettista, le quali seguono la disciplina contenuta nell'articolo 106 c. 1 lett. a) del Codice dei contratti, come indicato al precedente art. 3.

4. Nel caso di affidamento di prestazioni sostitutive di quelle di cui al presente capitolato, il corrispettivo delle nuove prestazioni, determinato secondo le modalità di cui al precedente comma 3, andrà a sostituire quello delle prestazioni originariamente previste e oggetto di sostituzione.

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

1. Per l'Affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità con l'Amministrazione.

3. Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

4. L'Affidatario dichiara di non versare in una situazione di conflitto d'interesse con l'Amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

5. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, l'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Tradate al verificarsi di una situazione che possa costituire un conflitto d'interesse e che coinvolga sé stesso o un suo avente causa.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il personale dell'Affidatario coinvolto ha obbligo di astenersi dalla prestazione e dovrà essere immediatamente sostituito.

ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Varese.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13.8.2010 n. 136 ha comunicato che le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti sono le seguenti: BANCA: _____
AGENZIA: _____ IBAN: _____
INTESTATARIO: _____ SOGGETTI ABILITATI AD
OPERARE SUL CONTO : _____

3. L'Affidatario si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il CIG/CUP come previsto dall'art. 3 - comma 5 - della Legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti danno atto che il CIG è il seguente :

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 24 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione s'impegna a fornire all'Affidatario del presente servizio, all'avvio del servizio, copia digitale degli elaborati ed ogni altro atto o documento necessario per attuare le attività previste, entro quindici giorni dalla richiesta in forma scritta senza oneri per il medesimo.

ART. 25 – SUBAPPALTO

2. E' vietata la cessione del contratto.
3. L'Affidatario del presente servizio non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del soggetto incaricato delle operazioni.
4. Fermo restando quanto sopra, nei casi in cui è ammesso il subappalto, si applica l'art. 105 del Codice dei Contratti.

ART. 26 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione dei crediti derivante dal presente appalto di servizi è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL COVID-19

1. In relazione all'emergenza da COVID-19, non ancora definitivamente risolta, l'Affidatario dovrà attenersi nell'espletamento delle proprie prestazioni a tutte le misure sanitarie che verranno deliberate delle autorità competenti in materia, nel momento di espletamento del servizio

2. In caso di mancato rispetto delle misure sanitarie si cui al comma precedente, il RUP potrà applicare le penali previste dal precedente art. 14 per **inadempimento di una delle prestazioni dedotte in contratto**, applicando una penale contenuta nel *range* ivi indicato per ciascun inadempimento / inesatto adempimento, in relazione alla gravità della singola fattispecie da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, come previsto dal citato art. 14 c. 3.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Tradate in persona del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la solo finalità di esecuzione del contratto e per le finalità di legge connesse al conferimento dell'appalto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.

2. Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la portabilità dei dati su dispositivo mobile facilmente leggibile e l'affidatario ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli.

3. Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo del Responsabile del Settore Cultura sport e tempo libero Geom. Giorgio Colombo, che li tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di profilazione. Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato.

4. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

ART. 29 – ONERI E SPESE DI STIPULA

1. Si intendono a carico dell'Affidatario del presente servizio gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto medesimo.

ART. 30 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il proprio domicilio digitale, come risultante dal registro INI-PEC

ART. 31 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D.Lgs. 50/2016) del Regolamento DPR 207/2010 nelle parti non abrogate, del DM 7.3.2018 n. 49 nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.